

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 19 marzo 1993.

Aggiornamento delle disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visti in particolare gli articoli 2, 15 e 16 della citata legge n. 195/1976, che, tra l'altro, stabiliscono: l'obbligatorietà dei controlli ufficiali, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard, gli obblighi, dei responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi di detta categoria e le conseguenze dei controlli stessi;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, che stabilisce, tra l'altro, le modalità per il reperimento dei campioni di sementi da sottoporre a controllo nonché la possibilità di effettuare prove di laboratorio e di allevamento dei campioni stessi;

Visto l'art. 21 della legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresì la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1976 con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione delle sementi di specie ortive;

Visto l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 che stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Considerato che l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica l'art. 19 del citato regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971, affida al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'emanazione delle disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale;

Viste le disposizioni tecniche applicative relative alla certificazione ufficiale ed al controllo delle sementi di ortaggi emanate in data 27 giugno 1977;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare le disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard;

A norma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27:

Decreta:

Art. 1.

Il controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggio, delle sementi di specie di piante ortive appartenenti alla categoria standard, è attuato nel rispetto della normativa vigente e del presente decreto.

Il controllo consiste nell'accertamento della identità e della purezza della varietà. A tale fine sono poste in atto ispezioni presso i responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria standard, esami di laboratorio e prove di coltura in parcelle.

Art. 2.

Le varietà da sottoporre a controllo devono:

appartenere alle specie elencate nell'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, o alle specie, non elencate nel citato allegato n. 3 per le quali siano stati istituiti registri nazionali;

essere iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive o nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.

Art. 3.

Le specie e le varietà da sottoporre a controllo sono stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ente nazionale delle sementi elette.

Art. 4.

L'inizio delle attività di confezionamento delle sementi ortive standard corrisponde alla data del rilascio della licenza di produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri o dell'apposita autorizzazione per la rivendita dei prodotti sementieri.

La fine delle attività di cui al comma 1 corrisponde alla data di cessazione delle attività stesse da parte del responsabile dell'apposizione del cartellino.

Il ciclo annuale delle attività concernenti le sementi ortive standard decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5.

Il responsabile dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi standard deve inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola e ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, e all'Ente nazionale delle sementi elette:

comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, dell'inizio e della fine della propria attività di confezionamento delle sementi ortive standard, specificando gli estremi della licenza di produzione e/o dell'apposita autorizzazione per la rivendita dei prodotti sementieri.

il consuntivo dell'attività svolta nel termine di ogni ciclo annuale e comunque non oltre il 30 luglio di ciascun anno, annotando separatamente le sementi prodotte e quelle riconfezionate, secondo gli schemi riportati negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto;

comunicazione, se del caso, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, ultimo paragrafo, concernente la possibilità di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice;

Art. 6.

Il prelevamento dei campioni di sementi da sottoporre al controllo deve essere effettuato presso i responsabili dell'apposizione del cartellino prescritto per le sementi ortive di categoria standard.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ente nazionale delle sementi elette, può disporre l'effettuazione del controllo presso determinati responsabili dell'apposizione del cartellino.

Art. 7.

L'Ente nazionale delle sementi elette è autorizzato ad effettuare presso i responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi standard:

a) la verifica delle avvenute annotazioni sul registro di carico e scarico;

b) la verifica dell'avvenuto prelevamento nonché della conservazione di un campione, regolarmente etichettato, di ciascun lotto destinato alla commercializzazione;

c) il prelevamento di campioni di sementi da confezioni destinate alla commercializzazione, cartellinate dal responsabile ispezionato;

d) il prelevamento ufficiale dei campioni di sementi tenuti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detto prelevamento riguarda:

1) i campioni testimoni delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice;

2) i campioni di cui alla precedente lettera b).

I pesi massimi dei lotti e i pesi minimi dei campioni sono quelli stabiliti nell'allegato 2, lettera F), del regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971, e successive modificazioni.

Art. 8.

I campioni di cui all'art. 7, lettere c) e d), punto 2), sono prelevati mediante sondaggio al fine di essere sottoposti al controllo.

I campioni di cui all'art. 7, lettera d), punto 1), possono essere usati come campioni di riferimento per le prove di coltura in parcella.

L'Ente nazionale delle sementi elette, ai fini della istituzione di prove di coltura in parcella, può sottoporre i campioni di cui ai precedenti commi ad analisi di laboratorio per l'accertamento della facoltà germinativa, della purezza specifica e della presenza di semi di altre specie di piante.

Art. 9.

L'Ente nazionale delle sementi elette comunica ai responsabili interessati l'elenco dei campioni sottoposti ad analisi di laboratorio e l'elenco dei campioni scelti per l'istituzione di prove di coltura in parcella nonché gli esiti dei controlli stessi.

Le varietà, i cui campioni non presentino i previsti requisiti di identità e purezza della varietà stessa, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo.

I responsabili interessati possono visitare le parcella istituite con i loro campioni, previo accordo con l'Ente nazionale delle sementi elette.

L'Ente nazionale delle sementi elette comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola e ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio, l'elenco dei campioni prelevati e gli esiti dei controlli eseguiti.

Art. 10.

A norma dell'art. 16 della legge n. 195/1976, qualora in seguito ai controlli eseguiti sia stata ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti di identità o di purezza della varietà stessa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

Art. 11.

Le somme dovute dai responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive standard all'Ente nazionale delle sementi elette per le spese di controllo sono determinate sulla base delle tariffe approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 41 della legge n. 1096/1971.

L'Ente nazionale delle sementi elette comunicherà a detti responsabili le somme da essi dovute a titolo di acconto e quelle da versare a saldo.

Art. 12.

Sono abrogate, per la parte concernente le norme relative alle sementi standard, le disposizioni tecniche applicative relative alla certificazione ufficiale ed al controllo delle sementi di ortaggi, emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 27 giugno 1977.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

**CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA RELATIVAMENTE ALLE SEMENTI DI ORTAGGI
DELLA CATEGORIA «SEMINTI STANDARD»**

NEL PERIODO 1° LUGLIO 19... - 30 GIUGNO 19...

Sementi prodotte

Specie e varietà	Numero dei lotti	Moltiplicate in Italia kg	Moltiplicate in Paesi CEE kg	Moltiplicate in Paesi terzi kg	Totale	Note
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) Sono interessate le specie previste nell'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, più quelle non previste in detto allegato, per le quali siano stati istituiti registri nazionali. Sono interessate le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive e quelle iscritte nel «Catalogo comune delle varietà della specie di ortaggi». La denominazione varietale è quella indicata sul cartellino del produttore con precisazione dell'eventuale riferimento ad una determinata selezione conservatrice.

(2) Deve essere indicato il numero totale dei lotti cartellinati per la corrispondente varietà.

(3) Deve essere indicato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Italia.

(4) Deve essere riportato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi CEE, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati.

(5) Deve essere riportato il peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi terzi, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati; i Paesi terzi interessati sono quelli per i quali non sia stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di controllo a posteriori.

(6) Deve essere indicato il peso complessivo per varietà.

(7) Eventuali osservazioni e precisazioni.

ALLEGATO 2

**CONSUNTIVO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA RELATIVAMENTE ALLE SEMENTI DI ORTAGGI
DELLA CATEGORIA «SEMINTI STANDARD»**

NEL PERIODO 1° LUGLIO 19... - 30 GIUGNO 19...

Sementi riconfezionate

Specie e varietà	Numero dei lotti	Cartellinate in Italia kg	Cartellinate in Paesi CEE kg	Cartellinate in Paesi terzi kg	Totale	Note
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(1) Sono interessate le specie previste nell'allegato n. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, più quelle non previste in detto allegato, per le quali siano stati istituiti registri nazionali. Sono interessate le varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive e quelle iscritte nel «Catalogo comune delle varietà della specie di ortaggi». La denominazione varietale è quella indicata sul cartellino del produttore con precisazione dell'eventuale riferimento ad una determinata selezione conservatrice.

(2) Deve essere indicato il numero totale dei lotti cartellinati per la corrispondente varietà.

(3) Deve essere indicato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Italia.

(4) Deve essere riportato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Paesi CEE, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati.

(5) Deve essere riportato il peso delle sementi riconfezionate, già regolarmente cartellinate in Paesi terzi, con a fianco indicate le sigle automobilistiche dei relativi Stati; i Paesi terzi interessati sono quelli per i quali sia stata riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di controllo a posteriori.

(6) Deve essere indicato il peso complessivo per varietà.

(7) Eventuali osservazioni e precisazioni.

93A2267